

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>Seguito dell'esame dello stato della finanza locale</i> . . . . .	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 13
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 16
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 16
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 17
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 18
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 19
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 19
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 20
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 20
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 21

## LAVORO (XIII):

*In sede referente* . . . . . Pag. 22

## IGIENE E SANITÀ (XIV):

*In sede referente* . . . . . » 23

CONVOCAZIONI . . . . . » 24

### COMMISSIONE SPECIALE

**per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.**

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-*bis*);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciali e artigiane » (2487);

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681);

SPADOLA: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (3297).

Il Presidente Breganze ricorda che nella precedente seduta era stato iniziato l'esame dell'articolo 13 relativo alla durata contrattuale.

Il deputato Galdo sottolinea l'importanza degli ultimi articoli predisposti dal Comitato ristretto, rilevando che la norma relativa alla durata contrattuale contribuisce a contenere la lievitazione dei prezzi dei canoni. Sollecita quindi la Commissione a valutare un suo emendamento, sulla votazione del quale peraltro non insiste, sostitutivo dell'intero articolo 13 nel quale introduce tra l'altro il principio della durata novennale dei contratti di locazione alberghiera.

Dopo che il deputato Origlia ha sollecitato l'approvazione dell'articolo 13, con esclusione delle disposizioni relative alle locazioni ad uso di abitazione, e che il deputato Pagliarini ha sottolineato la necessità di prevedere esplicitamente le ipotesi di locazioni alberghiere, il deputato Spagnoli ricorda che le norme in esame erano già contenute nella proposta di legge Pennacchini ed altri n. 2487 e sollecita pertanto i rappresentanti del partito di maggioranza relativa ad un coerente voto favorevole sull'articolo in esame.

Dopo brevi interventi dei deputati De Pasquale e Taverna, il Relatore Bonaiti fa presente che il provvedimento in esame, il quale prevede lo sblocco graduale dei contratti, ha modificato il presupposto che giustificava la proposta di legge Pennacchini ed altri. Quanto al contenuto dell'articolo 13, ribadisce le riserve già espresse circa l'opportunità di prevedere una durata minima biennale per i contratti di locazione ad uso di abitazione, mentre concorda sugli obiettivi motivi che giusti-

ficano l'introduzione di norme in materia per le locazioni di immobili adibiti ad altri usi.

Il relatore Cucchi conferma la necessità di assicurare agli esercenti una ragionevole stabilità nell'immobile locato.

Il Sottosegretario de' Cocci ribadisce anzitutto l'opinione che sarebbe stato opportuno non includere nel contesto del provvedimento in esame disposizioni che attengono alla disciplina generale dei contratti di locazione. Prendendo atto però degli orientamenti emersi nel corso della discussione circa la soluzione da dare alle esigenze degli inquilini esercenti, si rimette in merito alle decisioni della Commissione, dichiarandosi invece decisamente contrario a fissare una durata contrattuale per le locazioni ad uso di abitazione. Il deputato De Pasquale si richiama al principio fondamentale che aveva ispirato l'articolo predisposto dal Comitato ristretto, che era quello di garantire gli inquilini da eventuali pretese ricattatorie dei proprietari, alla scadenza contrattuale.

Dopo interventi dei deputati Cacciatore, Spagnoli, Galdo, Mazzoni, Borra, Pennacchini, De Pasquale, Riccio e Corghi, dei Relatori Bonaiti e Cucchi e del Sottosegretario de' Cocci la Commissione non approva alcuni emendamenti De Pasquale-Spagnoli e Galdo intesi a stabilire la durata contrattuale delle locazioni ad uso di abitazione ed un emendamento Mazzoni, relativo alle locazioni artigiane. Approva infine l'articolo 13 nel seguente nuovo testo proposto dal deputato Pennacchini ed altri ed integrato con un emendamento Galdo relativo all'ultima parte della lettera a): « Fino al 30 giugno 1970, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1574 del codice civile, i contratti di locazione di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, ad uso professionale, artigiano, commerciale o industriale, si intendono stipulati per la durata minima: a) di tre anni se trattasi di locali destinati ad uso professionale, industriale o commerciale, escluse le locazioni per l'esercizio di attività la cui durata sia preventivamente determinata in un più breve periodo; b) di cinque anni se trattasi di locali destinati ad albergo, pensione o locanda, ovvero all'esercizio di una attività commerciale od artigiana che abbia rapporti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori ».

La Commissione inizia quindi l'esame dell'articolo 14 relativo al deposito cauzionale. Dopo interventi del Relatore Cucchi, dei deputati Taverna, De Pasquale e Martuscelli, del Relatore Bonaiti e del Sottosegretario de' Cocci, la Commissione non approva un emen-

damento aggiuntivo Cucchi che vieta, fino al 30 giugno 1970, la richiesta del deposito cauzionale per i contratti di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Dopo ulteriori interventi del Relatore Cucchi, dei deputati Pennacchini, Beragnoli, Martuscelli, Bosisio, Piccinelli, Riccio, Reggiani e De Pasquale e del Sottosegretario de' Cocci, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3682);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3138);

LETTIERI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3239);

— (*Parere alla X Commissione*).

Il relatore Di Primio propone che la Commissione esprima parere favorevole e in relazione alla conformità costituzionale e in relazione alla conformità ai principi di pubblico impiego, a condizione che sia soppressa la lettera a) dell'articolo 5, del disegno di legge, perché contraria all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, e che, in relazione al principio del rispetto dei diritti quesiti, fondati su legge, vengano elevate a dieci decimi la misura dell'assegno mensile lordo, previsto dal primo comma dell'articolo 4, e al 40 per cento la misura dell'assegno previsto dal secondo comma dello stesso articolo 4.

Intervengono nella discussione il deputato Tozzi Condivi, il quale propone che la Tabella VII venga modificata nel senso che a identiche funzioni e a titolarità di uffici dello

stesso grado debba corrispondere uguale trattamento; Nannuzzi, il quale propone che alla Tabella VII venga previsto per gli impiegati esecutivi, che adempiano funzioni tecniche, un trattamento preferenziale analogo a quello previsto per le altre categorie, che venga raccomandato alla Commissione di merito di studiare modalità di pagamento dei diritti di cui alle Tabelle da I a VI, più idonee a ottenere una organizzazione efficiente, e che alla lettera b) dell'articolo 2 venga prevista la istituzione di una Commissione consultiva per la determinazione delle misure previdenziali; Carcaterra, il quale concorda con il deputato Tozzi Condivi; Cavallari Nerino, il quale richiama il problema delle determinazioni dei trattamenti di quiescenza; Armato, il quale propone che nel parere venga riportata la constatazione che il nuovo sistema previsto dal disegno di legge costituisce, per una intera categoria di dipendenti dello Stato, un trattamento economico a carattere generale e continuativo, della misura variabile dal 50 al cento per cento, in aggiunta alle normali remunerazioni previste per i dipendenti dello Stato.

La Commissione, quindi, approva, con l'astensione del deputato Armato, la proposta di parere del Relatore con le osservazioni formulate nel corso dell'esame, fatta eccezione di quella avanzata dal deputato Armato.

PROLOSTE DI LEGGE:

LAJOLO ed altri: « Riforma della RAI-Radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (3072);  
— (*Parere alla II Commissione*).

Il relatore propone che venga rinviato l'esame delle proposte di legge, anche per consentire la iscrizione all'ordine del giorno della proposta di iniziativa del deputato Calabrò n. 3220, vertente sulla stessa materia.

Il Presidente annuncia che formulerà richiesta di assegnazione alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

## AFFARI INTERNI (II)

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SULLO.*

SEGUITO DELL'ESAME DELLO STATO DELLA FINANZA LOCALE IN ITALIA.

Il Presidente Sullo premette alcune considerazioni concernenti il metodo che ritiene do-

versi seguire nelle prossime sedute. Preannuncia che, nelle riunioni che seguiranno quella odierna, la Commissione ascolterà le esposizioni dei Ministri per l'interno, Taviani, delle finanze, Preti, del Bilancio Pieraccini. Reputa che successivamente la Commissione debba essere chiamata a discutere e a deliberare su di un documento che sarà predisposto dai due relatori, e comunicato tempestivamente ai commissari che potranno perciò discuterlo in apposite riunioni che potranno concludersi con una deliberazione unanime o di maggioranza.

Dopo aver ricordato che il Presidente della Camera, nel discorso rivolto al Presidente della Repubblica il 21 dicembre 1966, ebbe modo di sottolineare il significato ed il valore delle « udienze legislative », riferendosi in particolare a quella attualmente in corso presso la II Commissione, e che, nella risposta, il Presidente della Repubblica espresse particolare apprezzamento per l'istituto dell'indagine conoscitiva che si andava sperimentando, auspica che l'attesa autorevole per il contributo effettivo che potrà essere offerto da detta attività sia confortata dai risultati che la Commissione si è impegnata a conseguire.

Introducendo la relazione del Ministro, il Presidente Sullo tiene a sottolineare sia i dati che emergono dal programma di sviluppo per quanto attiene ai problemi della finanza locale sia le valutazioni della Corte dei conti sul sistema che attualmente regola i modi attraverso i quali si procede al finanziamento degli enti territoriali minori:

« Il ricorso all'indebitamento, per porre le province ed i comuni in grado di far fronte alle spese di bilancio, può dirsi congenito nel sistema; preordinato fin dalle origini, al fine di non incidere direttamente ed immediatamente sulla finanza statale. Senonché, in siffatta guisa, men che avviato a soluzione il problema della finanza locale rimane soltanto differito divenendo sempre più oneroso, in quanto per sanare una situazione deficitaria in un esercizio si riversa su quelli futuri non soltanto il rimborso del capitale ottenuto in prestito, ma anche il pagamento degli interessi; e, una volta messa in moto una spirale siffatta, diviene pressoché impossibile il ritorno alla normalità, senza interventi straordinari dello Stato ».

Il Ministro del tesoro inizia la sua esposizione tenendo innanzi tutto a sottolineare la connessione, a suo avviso evidente e non contestabile, tra il tema della finanza locale

e quello generale della finanza pubblica, rilevando che la finanza locale — col *deficit* che essa presenta — non costituisce altro che un capitolo e un momento del problema, complesso e generale, del *deficit* di tutta la finanza pubblica in Italia.

Si sofferma, quindi, in modo particolare sui dati che denotano la tendenza all'espansione del *deficit* della finanza locale, *deficit* che si assomma a quello delle aziende autonome, degli enti previdenziali e, infine, a quello dello Stato.

Tali *deficit* vanno valutati nel loro insieme; né varrebbe a risolvere il problema il trasferimento del *deficit* dall'uno all'altro dei vari titolari perché ciò non muterebbe l'incidenza di carattere finanziario, monetario, economico del saldo negativo tra entrata e spesa della finanza pubblica. Per aver chiaro il quadro della finanza pubblica occorre tener conto che le previsioni di spesa sono state moltiplicate per le considerevoli maggiori spese con le quali sono state fronteggiate le necessità emerse a causa delle alluvioni dell'autunno scorso. Tali eventi hanno provocato un arresto nella predisposizione dei provvedimenti per la finanza locale. In proposito il Ministro auspica che almeno alcuni di tali provvedimenti possano essere messi a punto e presentati al Parlamento nel corso della presente legislatura, soprattutto quelli che non comportano immediati oneri diretti per lo Stato.

Il Ministro sottolinea, quindi, l'incidenza della situazione della finanza locale sul complesso della situazione finanziaria del Paese, rilevando come i due termini si condizionino fortemente a vicenda. Sottolinea come un sano bilancio dello Stato presupponga, infatti, una sana ed equilibrata finanza locale. Ogni elemento di turbativa nell'andamento di quest'ultima finirebbe infatti col ripercuotersi inevitabilmente e negativamente sull'equilibrio della situazione finanziaria generale. Inoltre, il sistema di finanziamento degli enti locali finisce col riflettersi sulla politica monetaria rappresentando perciò un ulteriore elemento di condizionamento della stabilità monetaria, la quale rappresenta pur sempre il cardine della politica economica e finanziaria del Governo.

Passando, quindi, al tema del finanziamento della finanza locale, il Ministro afferma che il problema di fondo e l'obiettivo cui bisogna tendere, è anzitutto quello di accorciare la distanza che attualmente separa la spesa complessiva e le entrate delle quali dispongono gli enti locali. Non può giovare, a tal fine, un

tipo di impostazione che semplicisticamente tende a proporre che lo Stato si assuma una quota del *deficit* della finanza locale. Al contrario, è necessario farsi carico delle esigenze e della situazione che si determineranno nel futuro e diffidare di tipi di intervento che non si articolino e non si coordinino in modo coerente con il fine ultimo di ridurre e restringere il divario oggi esistente tra spesa ed entrata degli enti locali.

In tema di spese, il Ministro richiama l'attenzione soprattutto su due esigenze: anzitutto che si metta ogni impegno nell'evitare lo sviluppo della spirale dell'indebitamento progressivo dei comuni e delle province; in secondo luogo, che si attui una rigorosa scelta nella spesa onde dare la priorità assoluta a quella di carattere produttivo, contenendo nei limiti del possibile gli oneri di parte corrente e per l'ordinaria amministrazione. Occorre cioè utilizzare nel modo migliore la capacità contributiva locale.

Proseguendo nella sua analisi della situazione finanziaria degli enti locali il Ministro dimostra particolare comprensione per le esigenze dei piccoli comuni delle zone depresse e montane, in confronto delle esigenze dei grossi comuni e di quelli situati in zone di alto sviluppo economico.

Il Ministro conclude auspicando il rafforzamento della regola della buona amministrazione finanziaria degli enti locali così come essa è richiamata nell'articolo 81 della Costituzione e nella legge comunale e provinciale.

Dopo interventi dei deputati Arnaud, Raffaelli, Lombardi Ruggero, Azzaro, Borsari, Mattarelli Gino e Ghio, del Presidente Sullo che chiedono delucidazioni ed informazioni dettagliate al Ministro e che il Ministro fornisce, il Presidente Sullo ringrazia il Ministro Colombo rinviando ad altra seduta il seguito dell'esame sullo stato della finanza locale in Italia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

Su proposta del Presidente, la Commissione inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito il disegno di legge numero 3666.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente sospensioni dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso » (3666).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Amatucci, riferisce sul disegno di legge che prevede la conversione in legge del decreto legge 19 dicembre 1966, n. 1075, per cui sino al 31 dicembre 1967 non possono essere iniziati procedimenti ordinari o speciali di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, in conseguenza del mancato adempimento di obbligazioni già contemplate nelle sospensioni di termini previsti da precedenti provvedimenti.

Su proposta del Presidente, ed in considerazione dell'urgenza, la Commissione delibera di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

A far parte del Comitato dei nove sono chiamati, oltre al Presidente Zappa e al Relatore Amatucci, i deputati Bosisio, Riccio, De Florio, Zoboli, Macchiavelli, Cariota-Ferrara e Romeo.

### PROPOSTE DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BUZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il Presidente ricorda che nelle precedenti sedute, tanto da parte del Governo, quanto da parte del gruppo della democrazia cristiana, era stata annunciata la presentazione, rispettivamente, di un disegno e di una proposta di legge per la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Dopo interventi dei deputati Riccio, De Florio, Romeo, Dell'Andro, Cariota-Ferrara, Sforza, del relatore Martuscelli e del Sotto-

segretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, il Presidente rinvia il seguito dello esame alla prossima settimana, con l'intesa che l'eventuale ritardo nella presentazione dei provvedimenti annunciati, non costituirà limitazione agli ulteriori lavori della Commissione, nell'esame delle proposte attualmente all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttori interprete presso gli uffici giudiziari » (1535).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Bisantis impegnato in altra Commissione, riepiloga la discussione delle precedenti sedute e, passa successivamente all'esame degli articoli.

Dopo interventi dei deputati Romeo, De Florio, Martuscelli, Sforza, Mannironi, Coccia, Dell'Andro, Cacciatore, Di Vagno, del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, approva l'articolo 1 con un emendamento proposto dal Governo in adempimento alle osservazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali.

Pertanto l'articolo 1 risulta così formulato:

« Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di Corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza ».

L'articolo 2, al quale non sono apportate modifiche, risulta così formulato ed approvato:

ART. 2.

« I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le

loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti ».

All'articolo 3 la Commissione approva un emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dai deputati De Florio, Sforza e Coccia, per cui l'articolo risulta così formulato:

ART. 3.

« Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto col Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso spettante ai traduttori di ciascun distretto di Corte d'appello, in base al carico di lavoro ».

Il Presidente annuncia che in merito all'articolo 4, relativo alla copertura della spesa, è necessario, essendo decorso l'esercizio finanziario, chiedere alla Commissione V Bilancio la indicazione per la nuova copertura della spesa e, nel contempo, si riserva di inviare alla Commissione Affari costituzionali la nuova formulazione dell'articolo 1 su cui, la predetta Commissione aveva espresso osservazioni.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi, Albertini e Gatto, e per il bilancio, Caron.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (444);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (2908);

— (*Parere alla XIV Commissione*).

Il Presidente Orlandi ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno e alle proposte di legge, nonché il mandato conferito al Relatore di stendere un motivato parere da sottoporre alla Commissione in una successiva seduta.

Il Relatore De Pascalis illustra quindi il parere da lui predisposto nel seguente testo:

1. — La Commissione Bilancio, chiamata ad esprimere il suo parere in merito al disegno di legge n. 3251 « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera », sente il dovere di formularlo con esplicitazione puntuale in ordine a due diverse classi di problemi sollevati dal disegno di legge: *a*) i problemi della copertura finanziaria; *b*) i problemi del raccordo con il programma economico di sviluppo per il quinquennio 1966-1970 (Capitolo VII) e con le procedure previste per la politica di programmazione.

2. — Per quanto riguarda i problemi della copertura finanziaria, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il meccanismo di spesa e la indicazione di copertura risultino esplicitamente indicati nel disegno di legge; a tal fine, subordina il proprio parere favorevole all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito del seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 31: « Per la prima dotazione di tale fondo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1967, la somma di lire 10 miliardi. Con la legge di bilancio saranno annualmente stabilite le dotazioni per gli esercizi successivi ». Il parere favorevole è altresì condizionato all'inserimento nel testo del disegno di legge del seguente articolo 63-*bis*: « All'onere di lire 10 miliardi risultante a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, a norma dell'articolo 31 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

3. — Per quanto concerne i problemi di raccordo con il programma di sviluppo economico, la Commissione deve rilevare come il disegno di legge in esame da un lato prospetti indirizzi riformatori delle strutture organizzative e delle attribuzioni di competen-

za nel settore ospedaliero e dall'altro lato si proponga di disciplinare la programmazione ospedaliera, quale programma di settore da ricollegare necessariamente alle procedure e alle istituzioni della programmazione nazionale e regionale.

I due diversi contenuti risultano bene distinti, interessando il primo i titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 61 del titolo IX (disposizioni finali e transitorie); investendo il secondo il titolo IV (programmazione ospedaliera) e gli articoli 59, 60 e 62 dello stesso titolo IX.

4. — Per la parte del disegno di legge concernente la riforma ospedaliera, i suoi indirizzi, i suoi limiti e le sue correlazioni, la Commissione bilancio delibera di esprimere parere complessivamente favorevole, riconoscendo che il disegno di legge innova sostanzialmente sul piano giuridico, amministrativo ed organizzativo ed offre una valida risposta alle esigenze della assistenza ospedaliera, oggi gravemente condizionata ed insufficiente: da questo punto di vista si inquadra coerentemente con gli obiettivi e le finalità fissate dal programma economico di sviluppo per il quinquennio 1966-1970 nel capitolo VII. In merito, per altro, da parti diverse della Commissione bilancio sono stati avanzati per la Commissione di merito suggerimenti ed auspici affinché: siano garantite prestazioni a « tempo pieno » da parte dei sanitari negli ospedali; sia conferito un carattere generalizzato alla riforma, così che essa possa interessare anche gli ospedali degli enti mutualistici e degli enti ed istituti religiosi in modo da risolvere globalmente, anche se gradualmente, con una visione ed organizzazione unitaria, le esigenze della assistenza sanitaria nazionale; siano precisati gli oneri finanziari complessivi, diretti ed indiretti, implicati dalla proposta riforma ospedaliera, che estende compiti ed interventi da affidare agli enti ospedalieri.

5. — Quanto, infine, ai problemi e alle questioni inerenti alla programmazione ospedaliera, la Commissione ha ritenuto che al testo governativo si rendessero necessarie rettifiche ed emendamenti in linea con gli indirizzi generali della pratica programmatoria. In forza di ciò, collegando le soluzioni istituzionali del disegno di legge con le soluzioni adottate per la programmazione nazionale generale, oggetto del disegno di legge sulle procedure di imminente presentazione al Parlamento, la Commissione bilancio ha deliberato di suggerire alla competente Commissione di me-

rito di introdurre nel testo del disegno di legge n. 3251 le seguenti modifiche:

a) Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

*(Legge di programma)*

Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:

a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge;

b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;

c) la ripartizione regionale quanti-qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);

d) stabilisce i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonché la distribuzione dei posti-letto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici.

Con la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.

Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e del tesoro. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito il Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 26.

b) Inserire il seguente:

ART. 25-bis

*(Piano nazionale ospedaliero)*

Il Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma economico nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui al precedente articolo 25, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, elabora

di intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici, il piano nazionale ospedaliero, previo parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 26, e lo sottopone all'approvazione del CIPE. Il predetto piano è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al precedente articolo 25, stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono gli Enti ospedalieri a norma del successivo articolo 32.

A tal fine il piano:

a) determina la ripartizione regionale quanti-qualitativa dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;

b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per la utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo articolo 31.

c) Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

*(Programmazione ospedaliera regionale)*

Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà legislativa.

La predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico nazionale nonché ai principi della presente legge e della legge di programma di cui al precedente articolo 25 e indica la previsione degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali, all'ampliamento, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.

La legge regionale determina inoltre la sfera d'azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella regione e con la rete dei presidi sanitari locali.

Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno



un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.

La legge regionale prevede la costituzione di nuovi Enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di economicità di gestione.

Nessun Ente pubblico, ad eccezione degli Istituti universitari relativamente alle costruzioni di proprie cliniche, potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nella legge di cui ai commi precedenti.

Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.

Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.

d) Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

*(Finanziamento degli interventi regionali nel settore ospedaliero)*

Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziati in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente articolo 27, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.

La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.

e) Inserire il seguente:

ART. 59-bis.

*(Piano nazionale ospedaliero transitorio)*

Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 25 e 26 sono stabiliti unitariamente con il piano nazionale ospedaliero transitorio, da approvarsi con de-

creto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresì i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.

Il piano nazionale ospedaliero transitorio è elaborato dal Ministro per la sanità di intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici, su parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il piano è sottoposto all'approvazione del CIPE.

Ai fini dell'articolazione territoriale del piano nazionale ospedaliero transitorio, i Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 60 forniscono, su richiesta del Ministro per la sanità, indicazioni sul fabbisogno quantitativo e qualitativo delle rispettive Regioni.

f) Sostituire l'articolo 60 con il seguente:

ART. 60.

*(Comitato regionale per la programmazione ospedaliera)*

Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo, elabora un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, sentito il Comitato per la programmazione economica. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio, indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione

al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.

Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella regione e con la rete dei presidi sanitari locali.

Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.

Il piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di economicità di gestione.

Nessun ente pubblico, ad eccezione degli istituti universitari relativamente alle costruzioni di proprie cliniche, potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.

Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nel piano.

Il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera è composto:

a) da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal rispettivo consiglio provinciale;

b) da un rappresentante dell'amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;

c) da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle associazioni di categoria;

d) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della regione;

e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dalla federazione degli ordini dei medici;

f) dai medici provinciali della regione;

g) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

h) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;

i) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;

l) da due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia delle università esistenti nella regione.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.

Il comitato viene nominato con decreto del ministro per la sanità e dura in carica quattro anni.

g) Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

ART. 62.

(Regioni a statuto speciale)

Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programma di cui al precedente articolo 25.

Dopo che il Sottosegretario Caron ha espresso il consenso del Governo, la Commissione approva il parere sul disegno di legge n. 3251 nel testo predisposto dal Relatore, a questo rinviando anche per quanto riguarda le proposte di legge nn. 444 e 2908.

DISEGNI DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (3389);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere della II, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV Commissione*) (3396).

La Commissione prosegue l'esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 e del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.

Il deputato Raucci, premesso di voler limitare il proprio intervento alla posizione di taluni quesiti specifici, riservandosi di trattare in Aula i temi più generali della politica economica perseguita dal Governo, si sofferma su talune questioni relative alle previsioni in entrata per l'anno finanziario in corso, lamentando che la esposizione del Relatore per l'entrata non abbia sufficientemente approfondito la parte relativa alla congruità delle indicazioni previsionali, contenute nella tabella n. 1, che, a suo avviso, dovrebbero essere più realistiche e non deliberatamente contenute. Analizzando i dati del bilancio per l'anno finanziario in corso e raffrontandoli con quelli del 1966 si ha un in-

cremento delle entrate tributarie del 6,8 per cento, contro una percentuale di aumento dell'8,5 per cento che dovrebbe risultare calcolando l'incremento del reddito in termini monetari ed applicando ad esso il coefficiente di elasticità, quale considerato nel piano di sviluppo economico: ciò prescindendo dai riflessi dei nuovi provvedimenti fiscali recentemente adottati e non ricompresi nelle previsioni di bilancio, nonché dalla conclamata azione di repressione delle evasioni fiscali. Tali considerazioni portano a denunciare la inattendibilità delle cifre risultanti nelle previsioni in entrata e quindi la necessità di un responsabile intervento della Camera per modificare tali previsioni e, conseguentemente, per deliberare la destinazione delle maggiori entrate riscontrate rispetto alle iniziali previsioni.

Sempre per l'entrata, lamenta che il Relatore non abbia trattato il problema dell'imposta cedolare, la cui disciplina verrà a scadere il 23 febbraio prossimo, e sul quale recentemente era stata richiamata l'attenzione della Commissione, denunciando l'inadempienza del Governo che non ha ancora fatto conoscere il proprio pensiero al riguardo, auspicando una responsabile presa di posizione in materia da parte del Parlamento e chiarendo che la sua parte politica è senz'altro favorevole ad un ritorno alla cedolare d'acconto. In tale ambito si pone pure la questione relativa alla « cedolare vaticana »: ricorda, in proposito, che la mancata riscossione di circa 40 miliardi di lire si basa sulle disposizioni contenute in una circolare ministeriale, la cui illegittimità risulta tanto più manifesta perché contrasta con un diverso atteggiamento in precedenza palesemente manifestato dalla Camera.

Affronta, quindi, i problemi connessi con la enorme lievitazione delle spese correnti, sottolineando la esigenza di una valutazione di merito delle singole componenti per procedere ad una coerente e razionale qualificazione della spesa pubblica e ritenendo insufficienti e inadeguate quelle iniziative legislative che si limitano a proporre un generico blocco di tutte le spese correnti. Ribadita la opportunità di disaggregare i dati relativi a tale tipo di spese, al fine di valutare coerentemente e responsabilmente i settori in cui la spesa debba essere contenuta e, per contro, quelli dove invece debba espandersi, richiama alla necessità di operare in modo da evitare gli sprechi, le scorrettezze amministrative, i modi non ortodossi di erogazione, sui quali la stessa Corte dei conti ha richiamato

l'attenzione nella sua relazione al Parlamento.

Nel settore delle spese relative al personale statale pone in risalto che gli oneri relativi a compensi, missioni, indennità varie, ecc., raddoppiano quasi la spesa per stipendi e assegni fissi, portandola da 360 a 620 miliardi circa: il che determina gravi sperequazioni tra le singole amministrazioni e nell'ambito di una stessa amministrazione ed aggrava ancor di più la situazione anormale che è il risultato del rifiuto di adeguare le strutture giuridico-amministrative statali ai nuovi compiti che lo Stato è andato assumendo negli ultimi decenni. Ritieni che un avvio alla normalità potrebbe conseguirsi attraverso la eliminazione di tutte le voci di bilancio relative alle richiamate indennità ed il conseguente, correlativo aumento delle attuali misure retributive dei dipendenti statali, sì da evitare la possibilità di qualsiasi discriminazione a danno dei pubblici impiegati.

Qualche considerazione svolge, infine, a proposito delle spese correnti dello stato di previsione del Ministero della difesa, e di taluni capitoli, i cui stanziamenti risultano artatamente gonfiati, onde poi consentire al Governo di proporre attraverso ingiustificate e illegittime manovre congrue riduzioni per finanziare spese diverse; al riguardo auspica dati e chiarimenti da parte del Ministro competente.

Il deputato Curti Aurelio, per quanto si riferisce alla parte delle entrate, rileva come il parametro di riferimento usato per le previsioni debba ritenersi esatto, in quanto l'estrapolazione non è compiuta soltanto nei confronti dei dati relativi al trascorso 1966 bensì anche tenendo conto dei dati relativi agli esercizi precedenti. Posto, infatti, che le oscillazioni dell'andamento del reddito nazionale verificatesi in un determinato esercizio finanziario non si ripercuotono immediatamente e nella loro interezza sull'esercizio successivo, deve ritenersi realistico e giustificato il calcolo dell'indice di aumento del reddito nazionale per il 1967, compiuto tenendo presente non soltanto il migliorato andamento del reddito stesso per il 1966 bensì anche i dati meno favorevoli riscontrati nell'esercizio 1965. Al fine di arrivare a previsioni delle entrate sempre più rispondenti alla realtà, si augura, sulla base di un rilievo fatto presente dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale, che si possa giungere, nell'ambito del bilancio dello Stato, ad una chiara distinzione tra entrate che si riferiscono ad un solo esercizio finanziario ed entrate che invece si riferiscono,

quantomeno nella sostanza, a più esercizi finanziari.

Passando alla parte relativa alla spesa, osserva come il problema, attualmente agitato da più parti, della sua qualificazione non possa essere risolto con rimedi di tipo particolaristico, bensì, nella consapevolezza che in questo campo le scelte non possono essere soltanto tecniche ma soprattutto politiche, procedendo a riforme di fondo del sistema burocratico, e, tra queste in primo luogo alla riforma tributaria, sia pure con la gradualità di tempi che la loro stessa complessità necessariamente impone.

Concludendo, richiama l'attenzione su due problemi che, a suo giudizio, dovrebbero essere risolti con sollecitudine. In primo luogo il problema dell'assorbimento della disoccupazione che è strettamente collegato alla necessità di potenziare l'addestramento professionale: per il 1967, tuttavia, il fondo per l'addestramento professionale è ridotto per più di un terzo rispetto all'anno scorso giacché, pur essendo immutato lo stanziamento sul competente capitolo del bilancio del Ministero del lavoro, non è previsto il contributo del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione. In secondo luogo, ricorda come non si sia in alcun modo provveduto, a differenza dei pronti interventi dopo le recenti alluvioni, a sollevare le popolazioni della Marsica dai danni subiti in occasione dei terremoti del 1915, 1943 e 1950-51.

Si augura, perciò, che nel bilancio si possano operare idonei spostamenti di determinati stanziamenti onde risolvere i due problemi in questione.

Il deputato Goehring, replicando alle osservazioni in precedenza fatte dal deputato Raucci circa il metodo seguito nella previsione dell'entrata, rivela come il problema non sia di grande importanza qualora ci si ponga da un punto di vista sostanziale e non si faccia una questione di mera forma: l'entità delle note di variazione, infatti, è esigua se raffrontata con il bilancio totale. L'esame del preventivo pone piuttosto altri problemi più pressanti quali il disavanzo nelle gestioni degli enti previdenziali, delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. tutti problemi rispetto ai quali il Governo è incapace di prendere le necessarie misure e tollera il perdurare di situazioni insostenibili. Ricorda la situazione degli enti locali, il cui debito ammonta a 5.000 miliardi, e, soprattutto, le reiterate richieste di un fondo di dotazione da parte

dell'ENEL, che è già largamente debitore nei confronti dello Stato.

Constatato che nessuna delle gestioni pubbliche è in attivo, rileva come la situazione sia ancora più allarmante qualora si tenga presente la facilità con la quale si autorizzano enti ad emettere obbligazioni, la garanzia delle quali ricade interamente sullo Stato che, a sua volta, non ha alcun mezzo per garantirsi o per tutelarsi. Conclude augurandosi che i problemi sollevati, sui quali non sempre si pone l'attenzione in occasione delle discussioni sul bilancio, siano tenuti presenti qualora si vogliano compiere degli sforzi reali per migliorare l'attuale situazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sostituzione delle tabelle A, B, ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (3696).

Il relatore Silvestri illustra il disegno di legge che intende semplificare i conteggi per la compilazione delle bollette di vendita dei tabacchi in ordine agli arrotondamenti degli aggi spettanti ai rivenditori e ne propone l'approvazione. Raccomanda inoltre al Governo di porre allo studio il problema dell'incidenza dell'imposta che si configura attualmente come inversamente proporzionale.

La Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico del disegno di legge che è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della guardia di finanza » (3255);

TURNATURI: « Istituzione degli assegni di imbarco e riordinamento delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della guardia di finanza » (766).

Il relatore, Turnaturi, illustra il disegno di legge che stabilisce per la guardia di finanza nuovi trattamenti tabellari in ordine alle indennità di imbarco e navigazione e che

intende adeguare tali indennità a quelle vigenti per le corrispondenti categorie di marina. Il relatore illustra la proposta n. 766, di sua iniziativa, che tende allo stesso fine e che presenta diversa soluzione tabellare. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta nei limiti di stanziamento previsti dal disegno n. 3255. Il relatore si dichiara favorevole al trattamento stabilito dal disegno di legge.

La Commissione delibera di assumere quale testo base il disegno n. 3255, ne approva gli articoli e vota a scrutinio segreto il disegno medesimo che risulta approvato senza modificazioni e con l'assorbimento della proposta n. 766.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio » (3698) (*Parere alla V Commissione*).

Il deputato Silvestri, in sostituzione del relatore Patrini, illustra il disegno di legge che, mediante l'istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli intende consentire all'azienda la possibilità di riutilizzare, al momento della restituzione, le somme anticipate nello svolgimento della propria attività. Il relatore propone alla Commissione di esprimere parere favorevole alla V Commissione investita dell'esame di merito.

Il deputato Villani chiede chiarimenti al Governo sulla mancata emanazione del decreto previsto dalla legge n. 1432 relativa alla concessione di incentivi ai coltivatori per manifesto.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi ricorda come sia in fase di redazione il regolamento la cui definizione è preliminare all'emanazione del decreto.

Il relatore Silvestri auspica che si superino gli ostacoli di natura giuridica che attualmente si frappongono alla definizione del regolamento.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3698.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro » (3256).

In assenza del relatore il Presidente Vicentini propone alla Commissione il rinvio della discussione sul disegno in titolo.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli e Scricciolo che auspicano si tratti di un rinvio di breve durata e del deputato Zugno che dichiara di respingere le implicite accuse alla maggioranza contenute nelle dichiarazioni del deputato Raffaelli, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione sul disegno di legge n. 3256.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione a cedere al Comune di Venezia il compendio demaniale " Sacca Serenella " sito nello stesso Comune » (3437).

Su proposta del relatore Longoni la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta Gagliardi n. 3437.

PROPOSTA DI LEGGE:

DOSI: « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati » (3582).

Su proposta del relatore Castellucci la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta Dosi n. 3582.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia » (3736);

COVELLI: « Proroga con modificazioni della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante il territorio della provincia di Gorizia » (3564);

FERIOLI ed altri: « Aumento dei contingenti agevolati di benzina e di gasolio stabiliti per la zona franca di Gorizia dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 » (1600);

FRANCHI e NICOSIA: « Modificazioni e proroga della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante la città di Gorizia » (3518);

ABELLI ed altri: « Norme per la concessione di un contingente di benzina agevolata a favore della provincia di Trieste, di Gorizia e della fascia di confine compresa nell'accordo di Udine » (3374);

ALESI: « Esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti per i proprietari di autoveicoli residenti nelle province di Trieste e Gorizia e nel territorio della provincia di Udine compreso negli accordi di Udine del 20 agosto 1965 » (3358).

Il relatore Bima illustra il disegno di conversione, già approvato dal Senato, che proroga, con talune modificazioni, al 31 dicembre 1969, il regime di contingenti vigente per la provincia di Gorizia ed illustra le proposte di legge che contemplano la materia dei contingenti (Ferioli, Abelli, Alesi) e quella dei limiti temporali (Covelli, Franchi).

Il relatore propone alla Commissione di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3736.

La Commissione delibera preliminarmente di accantonare le proposte n. 3374 (Abelli) e 3358 (Alesi) in quanto contemplanti l'estensione della zona franca alle province di Trieste e Udine; procede all'abbinamento delle proposte n. 3564, (Covelli) 1600 (Ferioli) 3518 (Franchi) al disegno di legge n. 3736 recante la conversione del decreto n. 1036 assunto quale testo base.

Dopo interventi dei deputati Abelli, che apprezza l'accantonamento delle proposte nn. 3374 e 3358, e Botta, che si associa a tale apprezzamento, il deputato Franchi preannuncia emendamenti al disegno di legge; il primo aggiuntivo di un articolo 1-bis del seguente tenore:

« I macchinari e i materiali di cui all'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché i materiali di cui ai nn. 7 e 13, previsti dalla tabella B allegata al presente decreto, sono esenti dal pagamento dell'IGE e dell'imposta di conguaglio ».

ed il secondo suppressivo dell'articolo 4-bis.

Il deputato Franco Raffaele deplora la pratica di « leggi-tampone » per un problema che avrebbe dovuto trovare organiche soluzioni e si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 4-bis del disegno di conversione.

Il deputato Bassi auspica che il Governo contempli l'opportunità di estendere le age-

volazioni vigenti per la provincia di Gorizia a talune isole minori (quali Pantelleria e Lampedusa).

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge di conversione n. 3736, respingendo contestualmente gli emendamenti Franchi sopra riferiti e dà mandato al Relatore di riferire all'Assemblea sul disegno di conversione n. 3736, nonché nelle proposte nn. 1600, 3518, 3564.

La Commissione delibera inoltre di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione per il Relatore a riferire oralmente.

A far parte del Comitato dei nove sono chiamati, oltre al Presidente Vicentini, i deputati Turnaturi, Scricciolo, Loreti, Raffaelli, Vespignani, Napolitano Francesco, Salvi e Servello.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cosiga.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (3396).

Il Relatore De Meo illustra il disegno di legge, per la parte di competenza del Ministero della difesa, osservando che il volume dei residui per l'anno finanziario 1965 può essere considerato soddisfacente in quanto i 260,6 miliardi risultanti alla chiusura della gestione rappresentano soltanto il 21,80 per cento degli stanziamenti della competenza, con una sensibile diminuzione rispetto alle percentuali degli esercizi precedenti. E anche in corso una azione da parte dell'ufficio centrale bilancio del Ministero della difesa per migliorare ulteriormente la gestione dei residui.

Per quanto concerne le critiche effettuate, anche da parte comunista, sulla resa dei conti dei magazzini, il Relatore ricorda che nel 1964 le Forze armate hanno trasmesso alla Corte dei conti l'elenco degli agenti contabili, comunicando, in seguito, le variazioni intervenute e che è assolutamente incontrovertibile che tutti i consegnatari per debito di materiali dipendenti dall'Amministrazione militare rendono i conti giudiziali sulla loro gestione. Il Relatore sottolinea anche che i ritardi

nella procedura per le riassegnazioni al bilancio della difesa sono dovuti al tardivo rilascio dei modelli 181-T da parte delle Tesorerie ed alle more con cui di solito vengono emessi, da parte del Ministero del tesoro, e perfezionati i relativi decreti di riassegnazione. In tema di forme di pagamento l'oratore rileva che la Corte dei conti, pur osservando che il ricorso al sistema di pagamento mediante apertura di credito, in luogo dei mandati diretti, determina una attenuazione degli effetti del controllo, ha tuttavia riconosciuto che in relazione al sistema amministrativo contabile dell'ordinamento periferico, l'Amministrazione della difesa deve, tra l'altro, provvedere con ordine di accreditamento così ai pagamenti degli stipendi e degli assegni al personale militare, nonché delle paghe e degli emolumenti al personale operaio, come all'acquisizione delle somme destinate al reintegro del fondo scorta. Su quest'ultimo argomento il Relatore illustra la natura e la funzione del cosiddetto fondo scorta delle amministrazioni militari che trovano il loro fondamento giuridico nel regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2368, convertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3019, e rileva che esso rappresenta una esigenza insopprimibile per le tre Forze armate, considerando la impossibilità di differire le spese connesse con il mantenimento della truppa e tenendo conto delle difficoltà che, talvolta insorgono per provvedere al tempestivo finanziamento dei Corpi a causa di momentanea indisponibilità di fondi.

Il Relatore ricorda, ancora, che nella relazione della Corte dei conti viene lamentata la mancanza di leggi che autorizzino lo Stato a determinate spese che provengono da Trattati internazionali e a tale proposito sottolinea che le spese NATO hanno trovato autorizzazione formale e chiaramente individuata nelle leggi di approvazione degli stati di previsione.

Conclude sollecitando l'espressione del parere favorevole sul provvedimento.

Interviene il deputato Fasoli, il quale rileva la grande importanza che nello Stato di diritto assume il controllo consuntivo della gestione di bilancio, attraverso l'opera dell'organo di controllo costituzionale a ciò deputato che è la Corte dei conti. Lamenta, pertanto; che i rilievi della Corte dei conti vengano esaminati con ritardo dalla Commissione difesa e disgiuntamente dal bilancio di previsione per il 1967, come, invece, aveva suggerito la sua parte. L'esame del bilancio consuntivo conferma le preoccupazioni già

espresse dal gruppo comunista sia in sede di esame del programma economico, sia di discussione del bilancio di previsione: la composizione della spesa, infatti, è per il 99,61 per cento relativa alle spese correnti e soltanto per lo 0,39 per cento per spese in conto di capitali. Questa tendenza che costantemente si aggrava, si combina con una estrema latitudine di discrezionalità che toglie, attraverso la pratica ricorrente delle variazioni di bilancio, ogni fisionomia reale allo strumento di previsione della spesa. Questi inconvenienti si accompagnano a numerosi altri che hanno, anch'essi, preoccupato giustamente il massimo organo di controllo: la dilatazione, sempre più accentuata, anno per anno, del fondo scorta; il ricorso, anch'esso ampio, all'articolo 77 della legge di approvazione del bilancio 1965; l'uso delle aperture di credito come mezzo normale e non eccezionale di pagamento; la mancanza di un efficiente sistema di controllo sulle consistenze dei magazzini. Tutto ciò ha prodotto riflessi negativi, non soltanto sul piano giuridico, ma anche sul piano pratico, quali la rigidità dei bilanci futuri e condizioni sfavorevoli per la determinazione dei prezzi. Contemporaneamente è emerso l'attenuarsi del sistema dei controlli sui modi di spesa per alcune attività definite segrete e per le quali la sua parte richiama la massima attenzione e cura da parte degli organi responsabili, anche in seguito ad alcuni eventi che hanno fortemente preoccupato la pubblica opinione: Per quanto riguarda le spese dipendenti da impegni internazionali, l'oratore sottolinea che la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione su quanto la sua parte già aveva più volte segnalato e cioè la persistente carenza di norme di attuazione, nell'ordinamento interno, degli accordi stipulati dallo Stato in sede internazionale, essendo ovvio che la mancata ratifica degli accordi stessi pone difficili problemi sul piano della legittimità dell'azione amministrativa.

Il deputato Fasoli conclude ribadendo le critiche svolte dalla sua parte riguardo alla politica seguita in materia di personale militare e per quanto concerne i contributi che vengono erogati a favore delle Associazioni d'Arma che sono troppe e non sempre democraticamente organizzate, mentre invita ad un attento riesame delle esigenze degli istituti che ospitano gli orfani di guerra ed i veterani, per i quali la sua parte sollecita il convogliamento di maggiori mezzi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, osserva che i rilievi della Corte dei conti pongono più che problemi di carattere

particolare, quello della revisione delle norme sulla contabilità generale dello Stato, mentre riecheggiano anche le vecchie discussioni sulla congruità del bilancio di competenza o del bilancio di cassa. L'oratore ricorda che la legge di bilancio è concepita, appunto, come autorizzazione e cioè come rimozione di un limite posto alla discrezionalità dell'esecutivo e che le variazioni di bilancio vengono approvate con legge. Ricollegandosi alle osservazioni effettuate dal Relatore, il Sottosegretario per la difesa osserva che con le spese pluriennali si è tentato di conciliare il principio dell'annualità del bilancio con quello della programmazione e che su tale strada il Ministero della difesa si è ormai posto da alcuni anni, proprio per la peculiarità della sua attività istituzionale e per la necessità di coordinare lo sforzo italiano con quello dell'alleanza di cui l'Italia fa parte.

Successivamente la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla V Commissione bilancio sul provvedimento e dà mandato al Relatore di stenderne il testo.

Il deputato Fasoli dichiara che il suo gruppo si riserva di stendere il testo di un parere di minoranza. Analoga comunicazione fa il deputato Turchi.

Sull'ordine dei lavori, il deputato Boldrini ricorda che il suo gruppo ha chiesto al Ministro della difesa di riferire sulla posizione italiana nel gruppo di lavoro presieduto dal Ministro MacNamara e sulla riorganizzazione delle Forze atlantiche. L'oratore osserva che si tratta di materia militare e come tale di competenza della Commissione difesa. Saggiunge anche che tutte le interrogazioni e interpellanze presentate in argomento dalla sua parte sono rimaste, finora, senza risposta.

Il Presidente Caiati osserva che recentemente la Commissione Affari esteri della Camera ha ampiamente discusso tutti gli aspetti della politica estera italiana, ivi compresi i problemi sollevati dal deputato Boldrini che vanno inquadrati nel più ampio ambito dell'indirizzo di politica estera perseguito dal Governo.

Il Sottosegretario Cossiga dichiara che riferirà al Ministro della difesa quanto ha formato oggetto delle dichiarazioni del deputato Boldrini.

Il deputato D'Alessio dichiara che il gruppo comunista si riserva di far ricorso agli strumenti previsti dal Regolamento onde ottenere che il Ministro della difesa riferisca alla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

PROPOSTA DI LEGGE:

ABATE e BUFFONE: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina militare » (3626).

Su proposta del presentatore Abate, la Commissione delibera di rinviare la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente SERONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 » (Terzo provvedimento) (*Parere alla V Commissione*) (3692).

Il relatore Reale Giuseppe riferisce brevemente sulle motivazioni e sulle finalità del provvedimento, in merito al quale propone di esprimere parere favorevole.

Intervengono quindi nella discussione: il deputato Codignola, il quale esprime riserve sia sull'incremento di 12 milioni al capitolo 1683 (Indennità e compensi per gli esami delle scuole magistrali) che alimenta — a suo avviso — la persistente pratica di riconoscimento delle scuole magistrali private, laddove occorrerebbe semmai istituire corrispondenti scuole di Stato, sia sulla entità del capitolo 2539 (Spese per demolizioni) tuttora troppo esiguo per le esigenze urbanistiche alle quali dovrebbe far fronte; il deputato Scionti, che concorda con i rilievi mossi dal deputato Codignola; il deputato Magri, il quale attribuisce l'incremento del capitolo 1683 all'aumento di candidati agli esami — stimolati anche dalla prospettiva dell'istituzione della scuola materna statale — ed al conseguente aumento delle commissioni esaminatrici.

Dopo ulteriore intervento del relatore Reale Giuseppe, il quale afferma che l'incremento del capitolo 1683 è da ascrivere a mera applicazione della legge 20 maggio 1966, n. 335,



la Commissione delibera di esprimere parere favorevole dando mandato altresì al relatore di dar conto — nella elaborazione del parere — delle riserve formulate in merito ai capitoli 1683 e 2539.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

SPINELLI; DE MARIA e Senatori PICARDO, BONADIES, FERRONI e SELLITTI: « Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero » (*Testo unificato modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (1832-2143-B).

Il relatore Magri prospetta i termini della questione, divenuta particolarmente rilevante per la Commissione istruzione a seguito di due modificazioni introdotte dal Senato nel corso dell'esame del provvedimento. Queste modificazioni, che consistono nel consentire la partecipazione ai concorsi riservati anche indipendentemente dall'idoneità e nel porre a concorso anche posti non ancora inclusi nella pianta organica, ma esistenti di fatto, rischiano di precludere l'accesso alle carriere ospedaliere ad altri medici di provenienza universitaria che non si trovino già impegnati in rapporti di lavoro all'interno degli ospedali.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Scionti, il quale contesta innanzitutto la competenza della Commissione ad esprimere il parere in merito a personale che non è della scuola; inoltre — per quanto attiene al contenuto del provvedimento — non gli sembra che esso assuma i caratteri singolari attribuitigli dal relatore, in quanto non fa che applicare, a suo avviso, una normativa già in altri casi elaborata dalla stessa Commissione istruzione; Moro Dino, il quale, pur se perplesso anch'egli sulla competenza della Commissione ad esprimere un parere che non si riferisca semplicemente ai titoli di studio degli interessati, ritiene però che, nel merito, il provvedimento risulti gravemente lesivo degli assistenti e degli aiuti universitari; Codignola, il quale ritiene che il problema del merito sia assai più rilevante di quello della competenza, ed assuma caratteristiche preoccupanti se si considera, accanto ai rilievi formulati dal relatore, che i concorsi riservati per primari finiscono per essere configurati come veri e propri concorsi *ad hominem*. Il provvedimento investe, sia pure in modo apparentemente indiretto, l'ordinamento universitario: è necessario pertanto, a suo avviso, che la Commissione esprima un parere indirizzato a reintegrare nel testo la condizione della idoneità per i concorrenti, ad

escludere concorsi riservati per primari, a predisporre un meccanismo che escluda per l'avvenire la riproduzione dello stesso fenomeno.

Dopo ulteriori interventi del deputato Scionti e del relatore Magri, che ribadiscono le ragioni già esposte, il Presidente Seroni — rilevato che la discussione ha investito anche l'iniziativa della Presidenza della Commissione in merito al parere — ne rinvia il seguito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

**LAVORI PUBBLICI (IX)**

**IN SEDE REFERENTE.**

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento) » (3692).  
(*Parere alla V Commissione*).

Il Relatore Ripamonti riferisce favorevolmente sul disegno di legge soffermandosi in particolare sul nuovo stanziamento di circa 626 milioni di cui al capitolo n. 5332 dello stato di previsione della spesa, e conclude proponendo di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, pur formulando osservazioni critiche sulla diminuzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5539 e prospettando la opportunità che si pervenga alla formulazione di previsioni organiche di spesa tali da consentire al Ministero dei lavori pubblici di far fronte alle necessità emergenti, in particolare nel settore delle opere idrauliche.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che si associa alle valutazioni positive espresse dal Relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (3396).  
(*Parere alla V Commissione*).

Il Relatore Ripamonti riferisce favorevolmente sul disegno di legge rilevando che la spesa del Ministero dei lavori pubblici per

l'anno finanziario 1965 è stata contenuta nei limiti delle previsioni, mentre nel contempo si è determinato un incremento dei residui passivi derivante sia dalla maggior lentezza nella progettazione ed esecuzione della spesa, sia soprattutto nella estensione dei controlli formali inerenti alle procedure delle esecuzioni delle opere pubbliche. Si sofferma in particolare sull'incremento di spesa verificatosi nel settore dell'edilizia economica e popolare e sul rendiconto della spesa relativa all'« Anas » e conclude rilevando che la Corte dei conti, per quanto concerne l'amministrazione dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, non ha formulato rilievi circa la corrispondenza tra la spesa effettuata e quella preventivata e proponendo di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Intervengono i deputati: Beragnoli, che lamenta la mancanza di elementi che valgano a consentire un confronto tra spesa preventivata ed effettuata, fa rilevare il diverso significato che avrebbe avuto l'esame del rendiconto se svolto contemporaneamente a quello dello stato di previsione della spesa e sottolinea la formulazione da parte della Corte dei conti di rilievi circa la spesa nel settore, di alcuni dei quali il Ministero dei lavori pubblici ha tenuto successivamente conto; Lusoli, il quale sottolinea l'aumento dei residui passivi che dimostrano il sostanziale fallimento delle misure assunte per accelerare le procedure di esecuzione delle opere pubbliche ed afferma che tale incremento deve essere riportato alla politica seguita di contenimento della spesa pubblica; e il Presidente Alessandrini, che sottolinea la utilità dei dati contenuti nel rendiconto ai fini di una analisi che tocchi le stesse procedure di spesa e la loro validità, anche se non è stato possibile esaminare il disegno di legge in discussione unitamente allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.

Dopo la replica del Relatore Ripamonti, il quale rileva che l'incremento dei residui passivi è soprattutto da collegarsi alla mancanza di automatismo nel finanziamento delle opere pubbliche rispetto alla concessione dei contributi e contesta che nel 1965 sia stata svolta una politica di blocco della spesa pubblica, e del Sottosegretario De' Cocci, che dichiara di concordare con quanto affermato dal Relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3200).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

In assenza del Relatore, il Presidente Alessandrini riferisce sui lavori del Comitato ristretto, comunicando che il Comitato stesso ha proposto di emendare l'articolo 5 del disegno di legge nel senso di sostituire le parole « Le plusvalenze realizzate » con le altre « Il ricavo netto conseguito » e di modificare l'articolo 2 nel senso di raggugliare l'indennità di espropriazione per le esecuzioni delle opere previste dagli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, al valore venale delle aree riferito a 6 anni prima dall'entrata in vigore della legge stessa ed aumentato del 3 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero compreso tra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio, modificando in tal senso un emendamento a suo tempo presentato dai deputati Todros e Poerio. Conclude prospettando la opportunità di elevare al 4 per cento l'aumento anzidetto, pur dichiarando di rimettersi in proposito alla Commissione.

Intervengono i deputati: Poerio, che insiste affinché sia mantenuto l'aumento del 3 per cento; Greggi, che ritiene opportuno raggugliare l'aumento in questione alla misura del tasso legale di interesse, pur dichiarandosi contrario in linea di principio a calcolare il valore venale delle aree ai fini dell'indennizzo facendo riferimento ad un momento tanto lontano nel tempo; Ripamonti, che, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ritiene opportuno il riferimento al valore degli immobili da espropriare ad una data fissa e si dichiara favorevole all'aumento annuale del 4 per cento proposto dal Presidente; e Busetto, che contesta le affermazioni fatte dal deputato Greggi, sottolineando la necessità di considerare il riferimento al valore venale del bene ad un momento precedente a quello della espropriazione nel contesto della funzione sociale della proprietà privata costituzional-

mente stabilita ed insiste per il mantenimento della misura del 3 per cento; e il Presidente Alessandrini che dichiara di ritirare lo emendamento da lui proposto al testo del Comitato ristretto.

L'articolo 1 del disegno di legge viene quindi approvato senza modificazioni.

L'articolo 2 viene approvato con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, con l'astensione del deputato Greggi, il quale afferma che l'interesse pubblico non può essere realizzato a danno di singoli cittadini ed esprime dubbi sulla legittimità costituzionale della norma in discussione, e dopo l'intervento del deputato Ripamonti, che dichiara di ritenere equa la prevista misura di indennizzo.

La Commissione approva quindi senza modificazione gli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

L'articolo 5 viene approvato con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

FABRI FRANCESCO: « Modificazione dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali » (3548);

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3639).

In assenza del Relatore riferisce sulle due proposte di legge il deputato Baroni, che pone in rilievo la consequenzialità di quanto in esse stabilito rispetto alle disposizioni recentemente emanate per la riparazione dei danni verificatisi in seguito alle alluvioni dell'autunno 1966.

Intervengono: il Presidente Alessandrini, che raccomanda la massima vigilanza nell'applicazione delle nuove disposizioni per evitare eventuali speculazioni; il deputato Curti Ivano, che pur dichiarandosi favorevole all'approvazione delle due proposte di legge rileva l'incongruenza di dover ricorrere a norme sostanzialmente interpretative per l'applicazione di altre già esistenti ed il Sottosegre-

tario De' Cocci, che si dichiara favorevole all'approvazione delle due proposte di legge, sottolineando la necessità di stimolare l'azione degli interessati diretta alla più sollecita riparazione dei danni derivanti da pubbliche calamità.

Su proposta del Presidente Alessandrini la Commissione delibera quindi di assumere come testo base della discussione quello della proposta di legge n. 3639, che, constando di articolo unico è subito votata a scrutinio segreto ed approvata, con conseguente assorbimento della proposta di legge n. 3548.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

### TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori TORELLI ed altri: « Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » (2796) (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*).

Per assenza del Relatore, indisposto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (3396) (*Parere alla V Commissione*).

Su richiesta dei Relatori, i quali hanno prospettato l'opportunità di approfondire lo esame del provvedimento mediante contatti con il tesoro, l'esame è rinviato ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazione autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento) » (3692) (*Parere alla V Commissione*).

Su richiesta del Relatore l'esame è rinviato ad altra seduta.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente prospetta l'urgenza dell'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3682) (il decreto-legge scade il 20 febbraio e il progetto di conversione, come è noto, deve essere ancora approvato anche dal Senato); esame che, per altro, la Commissione non ha potuto ancora iniziare perché in attesa del parere della I Commissione.

Poiché detto parere verrà espresso nella giornata odierna, egli ha già convocato la Commissione, per dare inizio all'esame, per domani mattina alle ore 9,30; aggiunge che i lavori della Commissione saranno ripresi martedì mattina, per proseguire ininterrottamente fino alla loro conclusione, che si augura possa aversi nella mattina di mercoledì prossimo 1° febbraio.

Invita anche i deputati a presentare gli emendamenti, al massimo, entro la giornata di domani, venerdì 27 gennaio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI: « Compensi per i componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici » (2150).

Il relatore Franzo sottolinea che il provvedimento si è reso necessario per consentire alla Commissione centrale di poter funzionare. Si richiama al parere della V Commissione che richiede una modifica formale allo articolo 2 della proposta.

Il deputato Magno chiede che in tutte le Commissioni provinciali dell'equo canone sia presente un rappresentante dell'Alleanza contadina.

Il Sottosegretario Antoniozzi, dopo aver dichiarato che non sono in discussione i problemi dell'articolazione e della formazione delle Commissioni provinciali, i cui rappresentanti sono nominati in base a parametri che riflettono obiettivamente la situazione delle organizzazioni nelle singole zone, fa pre-

sente che il Governo è favorevole al provvedimento, con la riserva, formulata dal Tesoro, che i compensi non superino quelli previsti dalla legge 320 del 1963 per i componenti delle sezioni specializzate per le controversie agrarie.

Sulla richiesta del Governo intervengono i deputati Marras e Magno, per richiedere la rivalutazione dei compensi anche per i componenti delle Commissioni provinciali, e i deputati Radi e Truzzi, che chiedono il mantenimento del compenso previsto nella proposta originaria, data l'importanza della Commissione e le qualità dei componenti.

Dopo che il Sottosegretario Antoniozzi precisa che, avendo segnalato il rilievo del Tesoro, si rimette però alla Commissione, gli articoli della proposta vengono approvati, salvo modifiche formali, nel testo originario.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (3396).

Il Presidente ricorda che la breve discussione sul provvedimento si concluse nella precedente seduta.

Il Relatore Radi, dopo aver valutato alcune delle osservazioni formulate dal deputato Marras, dichiara che i punti da indicare in sede di parere alla Commissione Bilancio rimangono: l'ammontare dei residui e la regolazione delle gestioni fuori bilancio, in particolare quelle degli ammassi.

Il sottosegretario Antoniozzi dà ampi chiarimenti sul consuntivo 1965, sottolineando come nel corso del 1965 le spese per la parte corrente incidano sul bilancio per il 16,3 per cento, mentre quelle in conto capitale vi incidano per l'83,7 per cento; il che significa che è stato possibile esplicitare efficaci interventi in vari settori dell'agricoltura, quali la zootecnia, la meccanizzazione, i miglioramenti fondiari, la bonifica e l'economia montana.

Circa i residui, essi al termine dell'esercizio 1965 ammontavano a più di 679 miliardi, di cui però più di 303 miliardi rappresentati da somme già impegnate con provvedimenti

formali. Una delle cause dei residui per altro va ricercata nella notevole rilevanza che hanno assunto i programmi per opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonché opere di miglioramento fondiario, comportanti oneri a lenta liquidazione.

Dopo aver dati altri chiarimenti richiesti su singoli capitoli del bilancio 1965; sulle qualifiche dei 500 funzionari delegati (che rappresentano la organizzazione periferica del Ministero); sulle erogazioni dei contributi per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali sulla base della legge 139 del 1960, il Sottosegretario si sofferma sul problema della gestione ammasso dei cereali e di altri prodotti agricoli per conto dello Stato. Il Ministero ha già predisposto lo schema di un provvedimento legislativo, su cui è stato acquisito il consenso del Ministero del tesoro e il parere della Corte dei conti (novembre 1964). Il provvedimento disciplina i rapporti intercorsi fra lo Stato e gli enti incaricati delle gestioni, assicurando, nel pieno rispetto delle leggi e degli obblighi da essi derivanti, il più oculato controllo da parte dell'amministrazione sui rendiconti non ancora approvati, al fine di stabilire quale sia l'onere che debba far carico allo Stato. Nell'ambito dei controlli rigorosi e penetranti — secondo le previsioni dello schema del disegno di legge — vi saranno quelli della Corte dei conti sugli atti formali dell'Amministrazione. Con tale provvedimento — ha concluso il Sottosegretario — sarà possibile porre termine, senza ulteriori procrastinazioni, al maturare di altri oneri a carico dello Stato.

Il Presidente, riassumendo i termini del dibattito, indica nelle conclusioni già profilate dal relatore Radi i due punti essenziali da segnalare in sede di parere che la Commissione dà mandato al relatore di predisporre.

Il deputato Marras si riserva di presentare eventualmente un parere di minoranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI, indi del Vice-presidente DOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Graziosi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle espor-

zioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3651).

Inizia la discussione generale.

Il deputato Bova, espresso il più vivo compiacimento all'onorevole Dosi per l'ottimo lavoro compiuto nella sua duplice qualità di relatore e di presidente della Commissione *ad hoc* per la revisione della materia in oggetto, osserva che il testo del disegno di legge appare piuttosto peggiorato rispetto al primitivo testo presentato dal Governo, frutto appunto dell'opera di quella Commissione. Pur venendo incontro, infatti, alle vecchie aspirazioni dei piccoli imprenditori interessati all'esportazione e pur costituendo la base di un notevole miglioramento ed ampliamento della legge n. 635 del 1961 che finora disciplinava la materia, il provvedimento non copre la totalità delle operazioni assicurabili e tiene conto solo parzialmente della decisione della Commissione della CEE del 23 giugno 1965 diretta ad ampliare l'area di assicurazione e di garanzia ai crediti relativi a forniture oltre che a lavori all'estero.

Presenta ed illustra quindi tutta una serie di emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 5, 14, 24 e 29, diretti a modificare, e, a suo avviso, a migliorare il testo approvato dal Senato, nonché ad allargare il respiro e la portata del provvedimento. Conclude invitando la Commissione a meditare quanto basta, perché si faccia opera legislativa veramente utile e tecnicamente valida.

Il deputato Girardin rileva che il sistema del *plafond* annuale, ancora accolto nel disegno di legge in discussione, è, a suo giudizio, del tutto superato, ed infatti è stato abbandonato dai nostri concorrenti all'avanguardia nel settore delle esportazioni, che hanno preferito adottare il sistema del *plafond* rotativo. Auspica una modifica dell'articolo 17 nel senso di prolungare la durata delle dilazioni dei pagamenti, considerato che la Germania accorda fino a dieci anni di dilazione; suggerisce di studiare la possibilità di apertura di « linee di credito » per paesi omogenei nei continenti ancora in via di sviluppo, come il Centro ed il Sud-America o l'Africa, al fine di agevolare l'azione congiunta delle imprese minori; preannuncia ed illustra, infine, alcuni emendamenti all'articolo 15 di carattere tecnico-bancario diretti a migliorarne il testo e ad estendere l'area di garanzia dei crediti all'estero.

Il deputato Alesi, dichiarando di voler svolgere una opposizione non preconcepita, giudi-

ca valido il disegno di legge nel suo complesso ed ottimo il lavoro compiuto dalla Commissione Dosi, pur lamentando il ritardo, imputabile senz'altro al Governo, nella presentazione del provvedimento e la limitatezza, a suo giudizio assai preoccupante, dei fondi stanziati per finanziare le finalità che si intendono conseguire: i 30 miliardi stanziati dallo Stato per alimentare il Fondo gestione costituiscono, a suo avviso, un « giroconto » del tutto insufficiente e comunque non in grado di rappresentare un efficiente sostegno al crescente sviluppo dell'azione economica del nostro Paese all'estero. Preannuncia una serie di emendamenti, fra cui uno diretto ad inserire i rappresentanti della Confindustria e della Confcommercio nel Comitato da istituire ai sensi dell'articolo 24, come membri effettivi dello stesso.

Il deputato Brighenti dichiara di non aver ancora presentato emendamenti perché aveva ritenuto di accogliere l'invito del Relatore di approvare con la massima urgenza e senza modificazioni il testo approvato dal Senato: ritiene tuttavia superata questa difficoltà di fronte alla massiccia presentazione di emendamenti da parte di deputati di altri gruppi, e pertanto presenterà un emendamento volto ad inserire i rappresentanti della piccola e media industria e delle cooperative nel Comitato da istituire a norma dell'articolo 24. Riconosce che il provvedimento in discussione è molto atteso dalle categorie interessate, che esso va incontro alle aspettative dei piccoli e medi imprenditori attraverso l'istituzione della polizza globale, che occorre comunque tener presente quanto raccomandato in questa materia nel Piano quinquennale di sviluppo in ordine alla possibilità di istituzione di consorzi fra imprese minori per una più generalizzata *promotion*.

Il deputato Tempia Valenta, facendo riferimento agli specifici problemi dell'industria tessile ed in particolare al settore laniero, raccomanda di prevedere e ben disciplinare l'ipotesi di inadempienze contrattuali in ordine a produzioni ordinate *ad hoc* dall'acquirente straniero.

La Commissione, su invito del Presidente, decide quindi di ascoltare nella prossima seduta di giovedì 2 febbraio la replica del Relatore e del Ministro, oggi assente per precedenti inderogabili impegni.

Il Presidente rinvia, constatato l'accordo su questo punto, il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente la proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia, nonché la corresponsione degli assegni familiari agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni » (3681).

Il Relatore Bianchi Fortunato illustra il disegno di legge, che propone la conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente la proroga delle norme di carattere straordinario, prese nel periodo di avversa congiuntura economica, per la corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati e agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni; conclude esprimendo favorevole alla conversione del decreto-legge.

Il deputato Mazzoni, pur non opponendosi all'approvazione del disegno di legge, esprime il suo disappunto per la mancata regolamentazione della materia dei contributi dovuti alla Cassa assegni familiari e per il fatto che le prestazioni di cui al disegno di legge gravino su tale Cassa, intaccandone le disponibilità e impedendo così l'adeguamento degli assegni familiari.

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa rilevare che in questo caso non si tratta di distrarre fondi dai loro fini istituzionali, dato che le somme così imputate a quella Cassa sono pur sempre a titolo di assegno familiare.

La Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico del disegno di legge e delibera di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione per il Relatore a riferire oralmente.

A far parte del comitato dei nove sono nominati, oltre al Presidente Zanibelli e al Relatore Bianchi Fortunato, i deputati Borra, Armaroli, Mazzoni, Tognoni, Napoli, Cruciani e Cottone.

### PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Provvedimenti a favore della cooperazione » (2308);

OLMINI ed altri: « Provvedimenti a favore della Cooperazione » (3365).

Il Presidente Zanibelli, in assenza del Relatore Guerrini Giorgio ammalato, illustra la proposta di legge Olmini ed altri n. 3365, sovrappiù all'ordine del giorno della Commissione, dopo che questa aveva già iniziato l'esame della proposta di legge De Marzi ed altri n. 2308.

Dopo aver posto in rilievo i punti essenziali della proposta di legge n. 3365, il Presidente Zanibelli rileva che i due provvedimenti rispecchiano i divergenti punti di vista delle due principali organizzazioni del movimento cooperativo, ma ritiene che su alcune questioni sia possibile trovare una soluzione conciliativa, al fine di giungere alla modificazione di quegli istituti della cooperazione che è più urgente aggiornare. A tal fine propone alla Commissione di nominare un Comitato ristretto per elaborare un testo concordato.

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già predisposto un disegno di legge che accoglie le proposte elaborate dalla Commissione centrale della cooperazione e che è all'esame degli altri dicasteri per il concerto.

Dopo interventi dei deputati Sabatini, De Marzi Fernando e Curti Ivano, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame preliminare delle due proposte di legge.

Sono chiamati a far parte del Comitato ristretto il Presidente Zanibelli e i deputati Guerrini Giorgio, Relatore, De Marzi Fernando, Cengarle, Curti Ivano, Olmini e Cruciani.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BISAGLIA ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (2897).

Il Presidente Zanibelli, in assenza del Relatore Nucci impegnato in altra Commissione, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

### IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.*

#### PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (3396).

Il Relatore onorevole Barba, illustrando il disegno di legge per la parte che concerne la sanità precisa che l'esercizio finanziario 1965, presenta un'economia di 1.637 milioni rispetto ai 105 miliardi complessivi fra spese di competenza e spese per trasferimenti. Delle somme non erogate che formano i residui una gran parte non è stata spesa per motivi di carattere obiettivo quali mandati emessi e non riscossi, somme per stipendi al personale per la mancanza di copertura dei posti in ruolo, spese per il funzionamento del centro meccanografico non ancora in funzione sicché le somme restanti ammontano a circa 770 milioni pari allo 0,72 per cento di tutto il bilancio del Ministero della sanità.

Tale somma, anche se in assoluto rappresenta una cifra considerevole, in relazione all'entità degli stanziamenti complessivi assume un valore di scarso rilievo.

Le differenze che si registrano annualmente fra le somme iscritte in bilancio e quelle effettivamente spese, quali risultano dai consuntivi, sono dovute in gran parte alla impossibilità di fare delle previsioni precise stante il tipo di bilancio attualmente usato che è bilancio di competenza e non di cassa. Si sofferma poi sui rilievi formulati dalla Corte dei conti sull'attività contrattuale del Ministero, sui contributi ai centri scolastici e sullo Istituto superiore di sanità.

Conclude sottolineando la necessità di modificare la legge sulla contabilità dello Stato al fine di evitare il dilatarsi delle divergenze tra i bilanci di previsione e i consuntivi e proponendo di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Morelli condivide quest'ultima osservazione del relatore, facendo rilevare come la sua parte politica abbia più volte auspicato una maggiore precisione nei bilanci al fine di evitare la presentazione di note di variazione che, comunque si augura vengano messe a disposizione del Parlamento tempestivamente.

Conclude augurando che i consuntivi siano messi in discussione prima del bilancio preventivo dell'anno successivo al fine di poter adeguare quest'ultimo alle risultanze dei consuntivi e suggerendo che le varie voci in bilancio siano meglio specificate.

Messa ai voti, la proposta di dare mandato al relatore perché esprima alla Commissione bilancio il parere favorevole della Commissione, è quindi approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia)

Venerdì 27 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Disposizioni sull'istruzione sommaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2381);

PENNACCHINI: Assistenza dei difensori nell'istruzione sommaria (2136);

— Relatori: Dell'Andro, per la I Commissione; Pennacchini, per la IV Commissione.

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 27 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia (3736);

FERIOLI ed altri: Aumento dei contingenti agevolati di benzina e di gasolio stabiliti per la zona franca di Gorizia dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 (1600);

ALESI: Esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti per i proprietari di autoveicoli residenti nelle province di Trieste e Gorizia e nel territorio della provincia di Udine compreso negli accordi di Udine del 20 agosto 1965 (3358);

ABELLI ed altri: Norme per la concessione di un contingente di benzina agevolata a favore della provincia di Trieste, di Gorizia e della fascia di confine compresa nell'accordo di Udine (3374);

FRANCHI e NICOSIA: Modificazioni e proroga della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante la città di Gorizia (3518);

COVELLI: Proroga con modificazioni della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante il territorio della provincia di Gorizia (3564);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

*Parere sulle proposte di legge:*

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1433);

Senatore FENOALTEA: Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2561);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

*Parere sui disegni di legge:*

Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per la assistenza all'infanzia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3482) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Barbi;

Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis;

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis;

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3529) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis;

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis;

Stanziamiento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia (3677) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Silvestri;



Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (3693) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

*Parere sulle proposte di legge:*

TURNATURI e DE MARIA: Norme modificative ed integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, riguardante la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (785) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (2079) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

DE MEO: Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del servizio veterinario militare (3172) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

BORGHI ed altri: Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 (3268) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri Francesco.

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389) — Relatori: Silvestri e Fabbri Francesco — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (3396) — Relatori: Silvestri e Fabbri Francesco — (*Parere della II, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV Commissione*).

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 27 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

DAGNINO: Riconoscimento giuridico e ordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Genova (3350) — Relatore: Fusaro — (*Parere della I e della V Commissione*);

LETTIERI e DE ZAN: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica (3512) — Relatore: Racchetti — (*Parere della V Commissione*).

### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 27 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno e delle proposte di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3682);

BIANCHI GERARDO ed altri: Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

LETTIERI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (3239);

— Relatore: Sammartinò — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

### XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Venerdì 27 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3651) — Relatore: Dosi — (*Parere della V e VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,15.